

Torino, lì 15 gennaio 2016

Scheda di approfondimento n. 1/2016

Oggetto: voucher per lavoro accessorio

Gentile Cliente,

considerata la sempre maggiore diffusione del lavoro accessorio (voucher) nella sfera dei rapporti di lavoro che caratterizzano il nostro sistema giuslavoristico, lo Studio ritiene necessario approfondire quelli che sono gli aspetti di questa particolare modalità con cui si articola il rapporto di lavoro.

La invitiamo pertanto a prendere visione degli argomenti sotto trattati, al fine di valutare per il futuro le Sue effettive possibilità di utilizzo.

1) Cosa sono i voucher

I voucher rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionale, cioè quelle prestazioni svolte al di fuori di un contratto di lavoro ordinario ed in modo discontinuo.

Attraverso i voucher è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, sono inoltre esenti da imposizione fiscale, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e non influiscono sullo stato di disoccupato fino al limite di euro 3.000,00 annui.

Il pagamento della prestazione avviene pertanto tramite il rilascio al lavoratore di buoni, in formato cartaceo o virtuali, se acquistati in via telematica, del valore orario di euro 10,00, di cui:

- euro 7,50 costituiscono l'importo netto che il lavoratore potrà incassare;
- euro 1,30 vengono destinati all'INPS ai fini pensionistici;
- euro 0,70 vengono destinati all'INAIL ai fini assicurativi;
- euro 0,50 costituiscono il compenso dovuto al gestore del servizio.

Sono inoltre previsti buoni multipli del valore di euro 20,00, pari ad un compenso netto per il lavoratore di euro 15,00 e del valore di euro 50,00, pari ad un compenso netto di euro 37,50.

NB: con la circolare n. 4/2013 il Ministero del Lavoro ha precisato che l'importo lordo di euro 10,00 per ogni voucher deve intendersi quale retribuzione minima per ogni ora di prestazione lavorativa.

Le ultime disposizioni di Legge hanno previsto la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio a condizione che:

1. il lavoratore, considerando anche quanto percepito da altri committenti, non superi in un anno solare (da gennaio a dicembre) un compenso netto di euro 7.000,00, equivalente ad un valore di voucher lordo pari ad euro 9.333,00;
2. se il committente fosse un imprenditore commerciale o un professionista, il compenso erogato a ciascun lavoratore non superi in un anno solare l'importo netto di euro 2.020,00.

2) Dove si acquistano

Il D.lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità di acquisto dei voucher per i committenti imprenditori o liberi professionisti esclusivamente con modalità telematiche attraverso la procedura telematica INPS (con pagamento mediante F24), i tabaccai aderenti alla convenzione, il servizio Internet Banking Intesa Sanpaolo, banche abilitate.

Per gli altri committenti non imprenditori o liberi professionisti è possibile acquistare i voucher, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale recandosi personalmente o con delega e muniti di codice fiscale.

3) La procedura telematica

Se si sceglie la procedura telematica deve essere preventivamente registrato il prestatore tramite il Contact Center INPS/INAIL al numero 803.164, direttamente presso le sedi INPS o utilizzando l'apposita procedura telematica sul sito INPS nella sezione Lavoro Accessorio.

A seguito della registrazione, l'INPS invierà al lavoratore tramite Posta, presso l'indirizzo da egli indicato, una carta magnetica (INPS card) sulla quale sarà accreditato il valore dei voucher erogati.

Prima di poter dichiarare la prestazione del lavoratore, il committente dovrà versare il valore complessivo dei voucher che verranno utilizzati e quindi creare un fondo presso l'INPS con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24 (per la quale sono richiesti non meno di 10 giorni lavorativi dal pagamento);
- con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, da registrare presso la sede INPS Provinciale

4) La procedura con il tabaccaio o con il servizio internet banking

Nel primo caso occorrerà presentare al tabaccaio la Tessera Sanitaria del committente, o della persona specificatamente delegata, pagare l'importo desiderato (fino ad un massimo di euro 2.000,00 al giorno) e ritirare direttamente i voucher cartacei del valore desiderato (euro 10,00 - 20,00 o 50,00).

Nel secondo caso il committente potrà acquistare fino ad un massimo di euro 500,00 addebitando il costo sul conto corrente e stampando direttamente i voucher che saranno emessi dalla banca in formato PDF.

Per entrambe le procedure, poiché i voucher devono essere abbinati alla partita IVA dell'azienda o dell'imprenditore, preventivamente all'acquisto presso i tabaccai o mediante procedura telematica, è necessario che il committente presenti all'INPS una delega (mod. SC53) a mezzo della quale l'Istituto abbinerà il codice fiscale del committente alla partita IVA dell'azienda. Tale procedura è obbligatoria per le società sia di capitali che di persone, mentre per le ditte individuali è necessaria esclusivamente ai fini della deducibilità del costo dei voucher quale costo del personale.

La delega è altresì obbligatoria nei confronti di un Consulente del Lavoro qualora il committente intendesse avvalersene per espletare gli adempimenti per suo conto per via telematica.

5) La comunicazione preventiva della prestazione

Una volta in possesso dei voucher e, se richiesto, registrato il prestatore, prima che abbia luogo la prestazione lavorativa (o il periodo di prestazione) è obbligatorio effettuare la comunicazione preventiva per via telematica tramite il sito INPS o tramite il Contact Center INPS/INAIL. La comunicazione può essere effettuata anche il giorno stesso della prestazione lavorativa, purché prima che tale prestazione abbia inizio.

Per la sola procedura telematica è inoltre prevista la consuntivazione telematica della prestazione, che deve avvenire al termine della prestazione stessa, in assenza della quale non sarà accreditato nulla al lavoratore.

In caso di omissione della comunicazione preventiva da parte del committente, in sede di verifica ispettiva o su iniziativa del lavoratore sarà applicata la maxisanzione prevista per il lavoro sommerso. Nel caso in cui invece sia stata effettuata la comunicazione preventiva ma non sia stato rispettato il limite minimo di compenso in base alle ore effettivamente lavorate dal prestatore, il datore di lavoro sarà chiamato a versare l'omessa contribuzione calcolata su un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed in taluni casi alla conversione del rapporto di lavoro in subordinato ed a tempo indeterminato.

NB: a seguito di una recente interpretazione dell'INPS, l'Istituto considera lavorate tutte le giornate indicate nella comunicazione preventiva, sia che si tratti di singole comunicazioni che di un periodo continuativo, pertanto, al fine di evitare il contenzioso con l'Istituto per dimostrare la minore prestazione del lavoratore rispetto a quanto consuntivato, è consigliabile comunicare solamente i giorni in cui effettivamente si svolgerà la prestazione con la maggiore precisione possibile, ovvero di provvedere

tempestivamente (al massimo nel giorno di inizio della prestazione) alla cancellazione delle giornate non lavorate per via telematica.

6) Riscossione da parte del lavoratore

Accertato che il valore dei voucher sia stato integralmente versato dal committente, l'INPS dispone l'accreditamento dell'importo in favore di quest'ultimo, che quindi potrà riscuoterlo presso un qualsiasi ufficio postale tramite la sua INPS card.

Nel caso dei voucher acquistati presso una tabaccheria o tramite l'internet banking, il lavoratore potrà invece riscuotere quanto a lui dovuto consegnando i buoni, a loro volta consegnatigli dal datore di lavoro al termine di ogni prestazione lavorativa, ad un tabaccaio o ad una banca convenzionati.

7) Trattamento fiscale dei voucher

I voucher non formano imponibile fiscale e, non rientrando tra i redditi esenti previsti dal comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, non influiscono sul computo della soglia annua per i familiari considerati a carico.

8) Voucher e appalto

L'art. 48 comma 6 del D.Lgs 81/2015 ha sancito espressamente il divieto di ricorrere ai voucher nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Tale divieto influisce principalmente sui settori dell'edilizia e dei trasporti per i quali, di fatto, ne impedisce l'utilizzo.

9) Infortunio sul lavoro e sicurezza

Considerato che il voucher garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in caso di infortunio dovranno essere espletati gli adempimenti previsti per il rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto in materia di sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del 14 settembre 2012, ha precisato che anche nei confronti dei lavoratori retribuiti con voucher, rientrando gli stessi nella più ampia definizione di lavoratore prevista dal D.Lgs 81/2008, vanno applicate le norme in materia di sicurezza sul lavoro compreso l'obbligo, qualora il rischio aziendale lo richieda, di visita medica preventiva e/o periodica, nonché la formazione sulla sicurezza in base al livello di rischio associato all'azienda.

Relativamente a quest'ultimo aspetto Vi invitiamo pertanto, qualora intendeste utilizzare i voucher, a contattare il professionista che Vi segue dal punto di vista della sicurezza sul lavoro affinché possa fornirVi tutte le delucidazioni necessarie.

Restando a disposizione per eventuale approfondimento, Vi porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti